

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER IL PUBBLICO MINISTERO: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

PER IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: Assoluzione con la formula più ampia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio, emesso in data 26 ottobre 2018 e depositato alla Procura della Repubblica sede in data 30 novembre 2018, _____ è stato tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 515 c.p., in imputazione indicato e commesso con la condotta ivi descritta.

Alla prima udienza del 4 ottobre 2019, non comparso l'imputato, verificata la regolarità delle notifiche, non essendoci questioni preliminari, si è disposto procedersi in assenza del _____ ed è stato aperto il dibattimento, rinviando alla data del 17 gennaio 2020.

All'udienza del 17 gennaio 2020, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato per la presenza in aula dello stesso, il difensore ha prestato il consenso all'acquisizione della comunicazione di notizia di reato e relativi allegati, in luogo dell'audizione dei testi del _____ ha altresì _____ zione di errore materiale, laddove l'imputato è stato indicato come Bertolini Massimo, anziché Bertolin Massimo. Il difensore ha altresì rinunciato all'audizione dei propri testi di lista.

Sempre all'udienza del 17 gennaio 2020 si è proceduto all'esame dell'imputato e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, previa revoca dell'originaria ordinanza di ammissione dei testi, alla discussione. Le parti hanno concluso come da intestazione ed il Giudice ha dato in aula lettura del dispositivo, riservandosi il deposito dei motivi nel termine di giorni sessanta.

2. La contestazione

_____ Massimo è accusato del reato di frode nell'esercizio del commercio ex art.515 c.p., in quanto presso il punto vendita, _____ talia S.r.l., sito in Varese, via Borghi, avrebbe posto in vendita merce, nella specie 125 paia di guanti uso domestico

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER IL PUBBLICO MINISTERO: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

PER IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: Assoluzione con la formula più ampia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio, emesso in data 26 ottobre 2018 e depositato alla Procura della Repubblica sede in data 30 novembre 2018, _____ è stato tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all'art. 515 c.p., in imputazione indicato e commesso con la condotta ivi descritta.

Alla prima udienza del 4 ottobre 2019, non comparso l'imputato, verificata la regolarità delle notifiche, non essendoci questioni preliminari, si è disposto procedersi in assenza del _____ ed è stato aperto il dibattimento, rinviando alla data del 17 gennaio 2020.

All'udienza del 17 gennaio 2020, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato per la presenza in aula dello stesso, il difensore ha prestato il consenso all'acquisizione della comunicazione di notizia di reato e relativi allegati, in luogo dell'audizione dei testi del Pubblico Ministero, il quale ha altresì provveduto alla correzione di errore materiale, laddove l'imputato è stato indicato come _____ anzichè _____ Il difensore ha altresì rinunciato all'audizione dei propri testi di lista.

Sempre all'udienza del 17 gennaio 2020 si è proceduto all'esame dell'imputato e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, previa revoca dell'originaria ordinanza di ammissione dei testi, alla discussione. Le parti hanno concluso come da intestazione ed il Giudice ha dato in aula lettura del dispositivo, riservandosi il deposito dei motivi nel termine di giorni sessanta.

2. La contestazione

_____ è accusato del reato di frode nell'esercizio del commercio ex art.515 c.p., in quanto presso il punto vendita, denominato _____, sito in Varese, _____ avrebbe posto in vendita merce, nella specie 125 paia di guanti uso domestico



in gomma, con impresso un marchio CE non conforme al regolamento n. 765 del 2008 per dimensioni e forma.

3. I fatti ed il quadro probatorio

La vicenda oggetto del presente processo è stata ricostruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'esame dell'imputato.

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza, Nucleo Operativo, di Varese, che in data 18 febbraio 2016 effettuò un sopralluogo presso il punto vendita, denominato _____, sito in Varese, _____, di cui il _____ venne indicato dagli operanti quale responsabile.

Nel corso del sopralluogo gli operanti rinvennero n. 125 paia di guanti in gomma per uso domestico, con marchio _____ con marcatura CE non conforme alle disposizioni di legge.

Più precisamente il marchio CE apposto si caratterizzava, come si legge nell'annotazione di Polizia Giudiziaria del 27 maggio 2016, riversata in atti, per la evidente vicinanza delle lettere C ed E, oltre al fatto che *"la prosecuzione del cerchio immaginario della lettera C, esce al di fuori della parte interna centrale della lettera E"*.

Merce che, stante la ritenuta non conformità alla normativa in materia, venne sottoposta a sequestro.

All'udienza del 17 gennaio 2020 è stato sentito il Bertolin, il quale, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero sul punto, ha specificato di non aver mai avuto il ruolo di responsabile del punto vendita, denominato _____, sito in Varese, _____, essendo semplicemente un commesso specializzato, addetto al carico e scarico della merce in arrivo ed alla sistemazione della stessa.

A supporto di quanto affermato dall'imputato il difensore ha prodotto l'organigramma aziendale, da cui emerge chiaramente la posizione lavorativa dell'imputato all'interno del suddetto punto vendita, ossia quella di commesso specializzato.

Sempre il _____ ha specificato di non aver mai avuto tra le proprie mansioni quella di occuparsi degli ordinativi della merce, ma di limitarsi a segnalare l'eventuale necessità di approvvigionamento.

4. Valutazione delle prove acquisite e qualificazione giuridica dei fatti

Tanto premesso, ritiene il decidente che l'istruttoria dibattimentale ed il compiuto esame della documentazione, prodotta dalle parti, impongano una pronuncia assolutoria in ordine al reato contestato all'imputato per insussistenza del fatto.

Preliminarmente si osserva che l'imputato ha specificato quali fossero le sue mansioni all'interno del punto vendita, denominato _____, di Varese, tra le quali non figura né quella di responsabile né tanto meno quella di addetto agli ordini.

Quanto affermato dall'imputato è stato confermato dalla documentazione, prodotta dalla difesa, da cui si evince che il _____ venne assunto presso il suddetto esercizio commerciale con le mansioni di commesso specializzato.

Ciò sarebbe sufficiente per giungere ad una sentenza assolutoria.

Ma vi è di più.

Sempre la difesa, in relazione alla merce sequestrata dalla Guardia di Finanza di Varese, ha prodotto copiosa documentazione a dimostrazione non solo della provenienza della merce oggetto di sequestro, ma altresì della conformità della stessa ai requisiti di legge.

Ed, infatti, è stata prodotta dichiarazione del 18.02.2016 della _____ produttrice dei guanti in gomma uso domestico, attestante l'errore materiale nell'apposizione del marchio CE, nonché dichiarazione della _____ del 26.02.2016 di conformità ai requisiti richiesti per l'apposizione del marchio CE.

Pertanto, così come è stato osservato in parecchie sentenze, passate in giudicato, emesse da diversi Tribunali per casi analoghi, riversate in atti dalla difesa, risulta provata non solo la provenienza della merce dall'Europa, ma, altresì, la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria.

Tutto quanto sopra premesso, comporta, quindi, l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, primo comma c.p.p., per insussistenza del fatto contestato.

L'intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto comporta la restituzione all'avente diritto dei 125 paia di guanti per uso domestico in gomma, recanti il marchio _____ sottoposti a sequestro in data 18 febbraio 2016 dalla Guardia di Finanza, Nucleo Operativo, di Varese.

E ciò in conformità a quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza n. 17475/09 del 29.10.2013 (*Varvara c. Italia*), che ha sottolineato come la confisca in assenza di condanna viola l'art. 7 CEDU.

Ha infatti osservato la Corte che l'art.7 CEDU non si limita a richiedere la necessità di una base legale per i reati e per le pene, ma implica, altresì, l'illegittimità dell'applicazione di sanzioni penali per fatti che non siano fondati su un giudizio di colpevolezza. L'applicazione della confisca, in assenza di condanna, afferma la Corte, risulta, pertanto, incompatibile con quest'ultimo corollario e comporta la violazione della disposizione in parola.

Ragioni di organizzazione dell'ufficio impongono di prevedere il termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

_____ nato _____ dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione della merce sequestrata dalla Guardia di Finanza di Varese in data 18.02.2016 all'avente diritto.

Letto l'art.544 comma 3 c.p.p. indica in gg.60 il termine per il deposito dei motivi.

Varese, il 17 gennaio 2020

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Antonella Vitale



Deposizione in Cancelleria
Varese, il 17 GEN 2020
IL CANCELLIERE B3
Barbara Giudici



Estratto cont. notificato il
Sentenza esecutiva il 6-7-20
p.a.c. Varese 10 AGO. 2020